

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 28/03/2022

A tutti le Aziende

Loro sedi

CIRCOLARE FLASH N. 9

Oggetto: **DECRETO UCRAINA: AMMORTIZZATORI PER SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLACRISI E AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER AZIENDE IN CRISI**

IN SINTESI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina), recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

Con tale Decreto sono previsti ulteriori trattamenti di CIGO e assegno di integrazione salariale per i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi ordinariamente previsti dal D.Lgs n. 148/2015 (art. 11, comma 1), nonché un regime di deroga agli oneri contributivi addizionali vigenti in caso di ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 148/2015 per i datori di lavoro in particolari difficoltà economiche generate dalla crisi ucraina (art. 11, comma 2).

Lo stesso Decreto prevede, inoltre, l'estensione della platea dei lavoratori beneficiari dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 119, Legge. 234/2021) in favore delle imprese in crisi.

Con il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. Decreto Ucraina) sono previsti **ulteriori trattamenti** di CIGO e assegno di integrazione salariale (Fis) per i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi ordinariamente previsti dal D.Lgs n. 148/2015 (art. 11, comma 1), nonché un regime di deroga agli oneri contributivi addizionali vigenti in caso di ricorso alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 148/2015 per i datori di lavoro in particolari difficoltà economiche generate dalla crisi ucraina (art. 11, comma 2). Tale Decreto prevede, inoltre, l'estensione della platea dei lavoratori beneficiari dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 119, Legge. 234/2021) in favore delle imprese in crisi, inserendo tra i beneficiari anche i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti per riduzione di personale da parte di aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Trattamenti di cassa integrazione ordinaria - CIGO

Ai sensi del nuovo comma 11-quinquies dell'art. 44 del D.Lgs n. 148/2015, introdotto dall'art.11, comma 1 del DL n. 21/2022, per fronteggiare nel 2022 **situazioni di particolare difficoltà economica**, i datori di lavoro

- rientranti nel campo di applicazione della CIGO che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo previsti dal D.Lgsn. 148/2015;

possono ricorrere a ulteriori **trattamenti di CIGO**

- in deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (art. 4) e di durata degli interventi di cassa integrazione ordinaria (art. 12);
- per un **massimo di 26 settimane** fruibili fino al **31 dicembre 2022**.

Il trattamento di CIGO è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. La norma affida all'INPS le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che "qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande".

Trattamenti di assegno di integrazione salariale (AIS ex Fis) per settori turistici

Ai sensi del nuovo comma 11-sexsies dell'art. 44 del D.Lgs n. 148/2015, introdotto dall'art. 11, comma 1 del DL n. 21/2022, per fronteggiare nel 2022 **situazioni di particolare difficoltà economica**, i datori di lavoro di determinati **settori particolarmente colpiti** (come ad esempio hotel e agenzie di viaggio, ristorazione, parchi divertimento, stabilimenti termali, sale giochi, musei ecc.)

- che **occupano fino a 15 dipendenti**;
- rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà obbligatori (art. 26 D.Lgs n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale FIS (art. 29 D.Lgs n. 148/2015) e dei Fondi territoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 40 D.Lgs n. 148/2015)
- che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo previsti dal D.Lgs n. 148/2015;

possono ricorrere a ulteriori **trattamenti di AIS**

- in deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 148/2015 in materia di durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (art. 4) e di durata degli interventi di assegno di integrazione salariale (29, comma 3-bis e 30, comma 1-bis);
- per un massimo di **otto settimane** fruibili fino al **31 dicembre 2022**.

Il trattamento di AIS è riconosciuto nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l'anno 2022. La norma affida all'INPS le attività di monitoraggio e prevede, altresì, che "qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento anche in via prospettica del limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande".

Datori di lavoro destinatari
Turismo
- Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20) - Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) - Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)
Ristorazione

- Ristorazione su treni e navi (codici ATECO 56.10.5)

Attività ricreative

- Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)

- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)

- Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)

- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ATECO 52.22.09)

- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ATECO 59.13.00)

- Attività di proiezione cinematografica (codici ATECO 59.14.00)

- Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER ALCUNI SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLA CRISI UCRAINA

L'art. 11, comma 2 del DL n. 21/2022 prevede che i datori di lavoro di determinati settori particolarmente colpiti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina - come ad esempio settore siderurgico, del legno della ceramica ecc. - i quali **fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa** ricorrendo alle integrazioni salariali ai sensi del D.Lgs n. 148/2015 sono **esonerati** dal pagamento della **contribuzione addizionale** di cui agli articoli 5 (per la CIGO e per la CIGS) 29, comma 8 (per il FIS), e 33, comma 2 (Fondi di solidarietà di settore) del D.Lgs n. 148/2015.

Datori di lavoro destinatari
Siderurgia
- Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie (codice ATECO CH 24.1)
Legno
- Legno grezzo (codice ATECO AA 02.20)
- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice ATECO CC 16)
Ceramica
- Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti (codice ATECO CG 23.31)
- Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali (codice ATECO CG 23.41)
- Articoli sanitari in ceramica (codice ATECO CG 23.42)
- Isolatori e pezzi isolanti in ceramica (codice ATECO CG 23.43)
- Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale (codice ATECO CG 23.44)
- Altri prodotti in ceramica n.c.a (codice ATECO CG 23.49)
Automotive
- Fabbricazione di autoveicoli (codice ATECO CL 29.1)
- Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice ATECO CL 29.2)
- Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori (codice ATECO CL 29.3)
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)

- Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) (codice ATECO CA 10.61.2)
- Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) (codice ATECO CA 10.62)
- Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) (codice ATECO CE 20.15)
- Coltivazione di cereali (escluso il riso) (codice ATECO AA 01.11.1)

AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE IN CRISI - art. 12 commi 1 e 2

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 119 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), l'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 10, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che **assumono**, nell'anno **2022**, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, **provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa prevista dall'art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006 (si tratta di casi molto rari).**

Tale esonero è pari **100% dei contributi** a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di **36 mesi**, nel limite di importo di **6.000 euro annui**.

Il DL n. 21/2022 (cd. Decreto Ucraina) ha **esteso** la misura anche alle assunzioni di **lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.**

Per l'assunzione di tali lavoratori che godono della NASpl è escluso il cumulo con l'agevolazione prevista per l'assunzione di lavoratori disoccupati beneficiari della NASpl (art. 2, comma 10-bis, Legge n. 92/2012).

Per l'applicazione di queste norme, dovremo attendere le istruzioni e/o circolari da parte dell'Inps.

STUDIO ASSOCIATO PERUZZI TRIGGIANI DANI